



**Notaio
Paola Cavandoli**

REPERTORIO N. 2891 RACCOLTA N. 2009

Esente da bollo ex art.27 bis all. "B" Tabella D.P.R. 642/1972

**VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
della "FONDAZIONE DELLA COMUNITA'
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ONLUS"**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di marzo,

21 marzo 2025

in Mantova, nello studio in Via Giovanni Chiassi n. 88, davanti a me dottoressa **Paola Cavandoli, Notaio** in Mantova, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Mantova, è presente il Signor:

ZANETTI CARLO, nato a Bergamo il 3 (tre) maggio 1961 (mille-novecentosessantuno), residente in Mantova, Via Giovanni Chiassi n. 107, codice fiscale: ZNT CRL 61E03 A794I, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Mantova, presso la sede della Fondazione di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, bensì nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata:

"FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ONLUS" in forma abbreviata **"FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS"**, con sede legale in Mantova (Mn), all'indirizzo di Piazza D'Arco n. 4, codice fiscale numero 93033710208, R.E.A. MN-216496, iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia al n. 630, in legale rappresentanza della stessa, tale nominato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 (venticinque) maggio 2022 (duemilaventicidue), come risulta dal relativo verbale, che per estratto conforme all'originale al n. 2890 di Repertorio di me Notaio, in data 20 marzo 2025 si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** a formarne parte integrante e sostanziale;

Io Notaio sono certo dell'identità personale e della qualifica del comparente.

Il costituito mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ONLUS"**, riunitosi in data 20 (venti) marzo 2025 (duemilaventicinque) presso la sede della **"Associazione Degli Industriali Della Provincia Di Mantova"** in breve **"Confindustria Mantova"**, in Mantova, Via Portazzolo n. 9, ove sono situati gli uffici amministrativi ed operativi della Fondazione suddetta, regolarmente convocato alle ore 18.00 (diciotto e minuti zero) del giorno 20 (venti) marzo 2025 (duemilaventicinque) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. e 2. omissis

**Registrato a
Mantova
il 26/03/2025**

**al n. 4060
serie 1T
esatti € 200,00**

IL NOTAIO

3. Modifiche statutarie: approvazione testo;

4. 5. 6. 7. 8. omissis.

Esso comparente invita me Notaio a redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione in forma pubblica, relativamente al solo punto n. 3. Modifiche statutarie: approvazione testo.

Al che aderendo io notaio, - avendo assistito ai lavori del Consiglio di Amministrazione, limitatamente allo svolgimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno al punto n. 3, per espressa richiesta fattami, - do' atto che i lavori della riunione si sono svolti come segue:

<<Essendo le ore 18.50 diciotto e minuti cinquanta del giorno 20 (venti) marzo 2025 (duemilaventicinque), ai sensi dell'art. 6 dello statuto vigente, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona del Signor ZANETTI CARLO, il quale dichiara, constatata e fa constare quanto segue:

- il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Della Comunità della Provincia di Mantova Onlus" è riunito in questo giorno, ora e luogo, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, e risulta regolarmente costituito, ai sensi di legge e di statuto, giusta quanto segue:

- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in persona di esso medesimo Signor ZANETTI CARLO, quale Presidente, e dei Signori:

Dott. PORTINI ALBINO, nato a Curtatone (Mn) il 13 (tredici) aprile 1942 (millenovecentoquarantadue),

codice fiscale PRT LBN 42D13 D227H, Vice-Presidente;

Dott. ANGHINONI MARIO, nato a Mantova il 10 (dieci) marzo 1955 (millenovecentocinquantacinque),

codice fiscale NGH MRA 55C10 E897H, Consigliere;

Notaio ARALDI OMERO, nato a Marcaria (Mn) il giorno 11 (undici) marzo 1951 (millenovecentocinquantuno),

codice fiscale RLD MRO 51C11 E922I, Consigliere;

Dott. FRIGERI ANTENORE, nato a Bagnolo San Vito (Mn) il 7 (sette) dicembre 1964 (millenovecentosessantaquattro),

codice fiscale FRG NNR 64T07 A575W, Consigliere, collegato in videoconferenza;

Avv. GENOVESI SERGIO, nato a Mantova il 18 (diciotto) gennaio 1943 (millenovecentoquarantatré),

codice fiscale GNV SRG 43A18 E897W, Consigliere;

Dott. GOBIO CASALI (cognome) LUIGI ANTONIO (nome), nato a Milano il 23 (ventitré) novembre 1938 (millenovecentotrentotto),

codice fiscale GBC LNT 38S23 F205A, Consigliere;

Dott. KISSING MATTHIAS, nato in Germania il 23 (ventitré) dicembre 1952 (millenovecentocinquantadue),

codice fiscale KSS MTH 52T23 Z112E, Consigliere;

Dott. TOGLIANI CARLO, nato a Mantova il 20 (venti) gennaio

1971 (millenovecentosettantuno),
 codice fiscale TGL CRL 71A20 E897M, Consigliere, collegato
 in videoconferenza;
 risultano assenti giustificate le Signore:
 Dott.ssa LEVONI MARELLA, nata a Mantova il 27 (ventisette)
 novembre 1967 (millenovecentosessantasette),
 codice fiscale LVN MLL 67S67 E897W, Consigliere; e
 Dott.ssa MONELLI MARZIA, nata a Mantova il giorno 8 (otto) a-
 prile 1950 (millenovecentocinquanta),
 codice fiscale MNL MRZ 50D48 E897Q, Consigliere;

- sono presenti numero 9 (nove) componenti il Consiglio di Amministrazione, sul totale di numero 11 (undici) componenti;
- sono presenti per il Collegio dei Revisori i componenti del Collegio: Dott. FICARELLI STEFANO, Presidente, ed il Dott. MARANGONI CORRADO, mentre risulta assente giustificato il Dott. DALL'OCA LUIGI;
- è presente il Segretario Generale Dott. AMADEI FRANCO, ed assistono ai lavori la Dott.ssa Federici Arianna;
- sono presenti per il Collegio dei Proviviri i signori Chiodarelli Adriana e Bottoli Alberto;
- sono altresì presenti la Signora Venco Elisa, referente per la Comunicazione, e l'invitato permanente Signor Beschi Angelo;
- è consentito lo svolgimento della riunione in audiovideoconferenza; i Consiglieri viedocollegati dichiarano di poter correttamente assistere alla riunione, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti; di poter intervenire ed esprimere il loro voto; è consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti in videocollegamento, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; infine è consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione ed accertato la identità e legittimazione dei presenti;
- pertanto la presente riunione del Consiglio è validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto presente la quota necessaria dei componenti il Consiglio di amministrazione al fine della modifica dello statuto ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti di cui al punto 3. (tre) posto all'Ordine del giorno, e ricorda al Consiglio di Amministrazione della già avvenuta adozione del nuovo testo di statuto motivata dalla necessità di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore, introdotta con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, successive modifiche ed integrazioni, giusta delibera del Consiglio di amministra-

zione in data 27 (ventisette) ottobre 2020 (duemilaventi), - come risulta dal relativo verbale del 28 ottobre 2020 ai n.n. 1826/1243 di Repertorio del Notaio Paola Cavandoli di Mantova, registrato a Mantova il 2 novembre 2020 n. 12062 serie 1T.

Il Presidente prosegue nell'illustrare la opportunità di inserire alcune modifiche a detto statuto, in particolare:

- all'articolo 5, che disciplina le cause di ineleggibilità, decadenza ed i requisiti per la nomina dei componenti degli Organi della Fondazione, spostando ivi il contenuto di parte dell'articolo 7, ed eliminando le duplicazioni;

- all'articolo 6, punto 6.2 lettera b), la eliminazione di parte del testo, che rinviava ai Regolamenti disciplinanti il Comitato di nomina ed il Comitato dei Donatori, - e l'aggiunta del rinvio alla disciplina dei successivi articoli 7, 7bis e 7ter, quanto alla disciplina del Comitato di nomina e del Comitato dei "Grandi" Donatori;

- all'articolo 7 la eliminazione di parte del testo, spostato all'articolo 5, come sopra precisato; invariato il resto;

- i nuovi articoli 7bis e 7ter, mediante l'inserimento, all'interno dello Statuto, della disciplina e del regolamento del Comitato di nomina e del Comitato dei Grandi Donatori (già denominato "Comitato dei Donatori"), coordinando tali disposizioni;

inoltre viene introdotta la denominazione di "Grandi Donatori" riferendosi a coloro che abbiano donato complessivamente ed anche in più soluzioni, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

- all'articolo 9, punto 9.5, l'aggiunta della facoltà per i precedenti Presidenti della Fondazione di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, per spostamento del testo già inserito al precedente articolo 7, ultimo comma;

- all'articolo 12, la eliminazione dell'inciso "se nominato" in riferimento al Segretario/Direttore generale, la cui nomina diviene quindi obbligatoria;

- all'articolo 13, punto 13.2, la eliminazione della parola "quinto" riferita all'esercizio in coincidenza del quale dura in carica l'Organo di controllo, che quindi diviene "terzo esercizio";

- all'articolo 18, sostituendo la parola "società" con la parola "Fondazione", essendovi un refuso.

Il Presidente ricorda altresì che il nuovo testo di statuto risulta essere stato condiviso:

- mediante confronto e coordinamento, con i competenti Uffici ed Organi di Fondazione Cariplo con sede in Milano;

- con tutti i Consiglieri, ed il Consiglio di Amministrazione si manifesta edotto delle modifiche da adottare, avendone ricevuto previamente il testo, ed avendone affrontata la discussione in precedenti riunioni.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura degli articoli dello statuto, nella parte oggetto di modifica, in particolare degli articoli numero 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 9, 12, 13 e 18. Il Presidente informa altresì che il testo è stato ritenuto conforme alle indicazioni generali di Fondazione Cariplo.

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire ed apre la discussione.

Interventi: nessuno desidera intervenire, essendo il testo già stato condiviso.

Nessuno desiderando intervenire, il Presidente pone in votazione il testo dello Statuto da adottarsi con le modifiche evidenziate, nel testo composto di numero 20 (venti) articoli, già previamente condiviso, e con la modifica degli articoli numero 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 9, 12, 13 e 18, e propone al Consiglio l'adozione dello statuto come modificato nei soli articoli che seguono:

"Articolo 5 Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo, se nominato;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;
- c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi;
- d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

Non possono infine far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) i membri del Comitato di Nomina;
- b) coloro che hanno assunto cariche direttive nell'ambito di partiti e movimenti politici e di associazioni sindacali, rivestite al momento della nomina o che non siano cessate da almeno ventiquattro mesi;
- c) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge e i parenti sino al terzo grado incluso dei medesimi;

d) i membri della Magistratura ordinaria e speciali e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;

e) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Provincie, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispettivi organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e gli altri enti associativi o consortili locali dagli stessi istituiti o costituiti, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da undici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;

b) i restanti membri sono nominati con la seguente modalità:

6 (sei) dal COMITATO DI NOMINA composto come stabilito all'art. 7;

4 (quattro) dal COMITATO DEI GRANDI DONATORI.

Il Comitato di Nomina e il Comitato dei Grandi Donatori opereranno sulla base della disciplina dettata ai successivi articoli 7, 7 bis e 7 ter del presente Statuto.

Le Segreterie dei Comitato di Nomina e Comitato dei Grandi Donatori faranno capo alla Fondazione stessa.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati consecutivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

* del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. a),

il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;

* del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7 bis - Regolamento del Comitato di Nomina

1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure per la nomina dei sei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di seguito "Consiglio") di spettanza del Comitato di Nomina (di seguito "Comitato") a' sensi dell'articolo 6 del presente statuto.

2.1. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova (Confindustria Mantova).

Il Comitato provvede nella sua prima seduta ad eleggere un Vice Presidente a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente del Comitato convoca e presiede le riunioni, sottoscrive i verbali e comunica le nomine al Presidente della Fondazione.

2.2. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di Segretario del Comitato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni, redige e sottoscrive i relativi verbali.

3. Il Comitato ha sede presso la Fondazione.

4.1. I Consiglieri sono scelti fra persone residenti nella Provincia di competenza della Fondazione, possibilmente rispettando una adeguata rappresentanza territoriale, - che siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

4.2. I Consiglieri devono inoltre:

- possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione;
- dimostrare disponibilità di tempo e precedenti esperienze di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con attività di volontariato;
- impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimonio, attività erogativa e/o sulle azioni di sistema del progetto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cariplo.

4.3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere comprovato dalla produzione del *curriculum* professionale sotto-

scritto, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di una dichiarazione di impegno.

5.1. Ferme le disposizioni di cui al successivo punto 6, il Comitato è convocato dal Presidente entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.

5.2. La convocazione avviene mediante l'invio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

5.3. Nella prima seduta vengono illustrate le procedure di rinnovo del Consiglio e vengono approfonditi e dettagliati i criteri di nomina dei Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 4.1 - 4.2. - 4.3.

5.4. Ciascun componente del Comitato può presentare al massimo due candidature. Le candidature, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina, devono essere inviate, entro il 31 (trentuno) gennaio, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al Presidente del Comitato e al Segretario Generale. E' facoltà del Presidente del Comitato convocare il Comitato per valutazioni ed approfondimenti preventivi circa le possibili candidature.

5.5. Il Presidente, negli otto giorni successivi alla ricezione di tutte le candidature, convoca il Comitato per la verifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute. Il Presidente chiede immediatamente al designante di provvedere, entro 15 (quindici) giorni, alla sostituzione del candidato ritenuto inammissibile.

5.6. Il Comitato, nei dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, provvede alle nomine di spettanza. Le deliberazioni sono adottate con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato. La votazione avviene a scrutinio segreto e vengono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto più preferenze.

5.7. Le nomine devono avvenire entro il 10 (dieci) marzo dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato.

5.8. Il Presidente del Comitato comunica senza indugio al Presidente della Fondazione i provvedimenti di nomina adottati. Il Presidente della Fondazione, informa i nominati i quali, entro il 20 (venti) marzo, devono comunicare la loro accettazione. In caso di rinnovo degli organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione convoca la riunione di insediamento del nuovo Consiglio a seguito della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

5.9. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati o di mancata accettazione nel termine previsto o di insussistenza

delle condizioni per l'assunzione della carica, il Presidente della Fondazione informa, senza indugio, il Presidente del Comitato, il quale convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni sulla scorta della graduatoria di preferenze di cui al punto 5.6.

6.1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un nuovo membro, secondo la disciplina dell'articolo 6 punto 6.4.

Articolo 7 ter - Comitato dei "Grandi Donatori"

1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure per la nomina dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di seguito "Consiglio"), di spettanza del Comitato dei "Grandi Donatori" (di seguito "Comitato"), a' sensi dell'articolo 6 del presente statuto.

2.1. Acquisisce la qualifica di "Grande Donatore" chi ha donato almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) complessivamente, anche in più soluzioni nel corso del tempo. I Donatori compongono il Comitato.

2.2. All'individuazione dei "Grandi Donatori" provvede ogni anno il Collegio dei Revisori che formula una graduatoria di coloro - persone fisiche o persone giuridiche - che al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente abbiano contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazione con un fondo di almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

3. Il Comitato ha sede presso la Fondazione.

4.1. I Consiglieri sono scelti fra persone residenti nella provincia di competenza della Fondazione, possibilmente rispettando una adeguata rappresentanza territoriale, - che siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

4.2. I Consiglieri devono inoltre:

- possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione;
- dimostrare disponibilità di tempo e precedenti esperienze di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con attività di volontariato;
- impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimonio, attività erogativa e/o sulle azioni di sistema del progetto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cariplo.

4.3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere comprovato dalla produzione del *curriculum* professionale sottoscritto e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di una dichiarazione di impegno.

5.1. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, redige e sottoscrive il verbale, unitamente al Presidente.

5.2. Ferme le disposizioni di cui ai successivi punti 6.1. e seguenti, il Comitato è convocato entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.

5.3. La convocazione avviene mediante l'invio ai componenti, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

5.4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione avviene a scrutinio palese.

5.5. Ogni donatore ha diritto ad un voto indipendentemente dall'importo conferito e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un donatore. Le persone giuridiche devono designare i loro rappresentanti, mediante apposita delega.

5.6. Le nomine devono avvenire entro il 10 (dieci) marzo dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato.

5.7. A nomina avvenuta, il Presidente della Fondazione informa i nominati, i quali, entro il 20 (venti) marzo, devono comunicare la loro accettazione.

5.8. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati il Presidente convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni attraverso le modalità di cui ai commi precedenti.

6.1. In caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, il Presidente provvede a convocare la riunione per la nomina del sostituto ai sensi del punto 5.3.

6.2. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.4 e 5.5.

6.3. A nomina avvenuta, il Presidente ne dà comunicazione al nominato.

6.4. In caso di rinuncia da parte del nominato, il Presidente convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rinuncia, attraverso le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 9 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

I precedenti Presidenti della Fondazione, se non consiglieri di amministrazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza però aver alcun diritto di voto.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi

in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 Segretario/Direttore Generale

12.1 Il Segretario/Direttore Generale sovrintende all'attività tecnica della Fondazione.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario/Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Segretario Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione, al quale compete coordinamento e vigilanza sulla esecuzione delle attività gestorie.

12.3 Il Segretario/Direttore Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

12.4 La carica di Segretario/Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13 Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un effettivo e un supplente nominati da Fondazione Cariplo e gli altri dal Comitato dei Donatori.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Comitato dei Donatori.

13.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 18 Clausola Compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad

una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali."

Il Consiglio udite le comunicazioni e la proposta di deliberazione, così come formulata dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i numero 9 (nove) Consiglieri presenti, quindi dei Signori: Zanetti Carlo, Portini Albino, Anghinoni Mario, Araldi Omero, Frigeri Antenore, Genovesi Sergio, Gobio Casali Luigi Antonio, Kissing Matthias, Togliani Carlo, all'unanimità, con voto palese, espresso per alzata di mano, delibera:

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, che viene conseguentemente adottato, articolo per articolo, in particolare con la modifica degli articoli numero 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 9, 12, 13 e 18, come esposti dal Presidente e nel suo complesso;

- di autorizzare il Presidente ad ogni adempimento necessario al fine della approvazione delle modifiche statutarie presso i competenti Uffici di Regione Lombardia e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione ai lavori.

Il Presidente Signor Zanetti Carlo delega il Notaio Paola Cavandoli ad eseguire ogni adempimento di legge, ed in particolare presso Regione Lombardia, Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, giusta quanto previsto dal Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio notarile di Milano ed il Comitato Regionale Notarile Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e la trasmissione in via telematica degli atti, rinnovato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2552, seduta del 2 dicembre 2019.

Il Presidente dichiara esaurito l'argomento posto al punto 3. (tre) dell'ordine del giorno, essendo le ore 19.16 diciannove e minuti sedici.>>.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" il nuovo testo dello Statuto della Fondazione.

Ai fini fiscali, il presente atto:

- è assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ai sensi dell'art. 11 *bis*, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis*, Tabella, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Le spese e tasse del presente atto sono a carico della Fondazione.

Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla

protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili e splicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Il comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, e ne ho data lettura al comparente, che dichiara di approvarlo firmandosi qui in fine, a margine degli altri fogli e sull'allegato, con me Notaio alle ore 8.52 otto e minuti cinquantadue. Consta di otto fogli scritti per ventinove intere pagine e fin qui della trentesima.

f.to Carlo Zanetti

f.to Paola Cavandoli notaio l.s. (sigillo)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25 maggio 2022 - ore 18,00 presso la sede operativa di Via Portazzolo, 9 - Confindustria Mantova

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Carlo Zanetti, i Consiglieri Mario Anghinoni, Omero Araldi, Antenore Frigeri, Luigi Gobio Casali, Sergio Genovesi, Matthias Kissing, Marella Levoni e Monelli Marzia. Assenti giustificati: Albino Portini e Carlo Togliani.

Per il Collegio dei Revisori: Stefano Ficarelli e Luigi Dall'Oca. Assente giustificato Corrado Marangoni.

Per il Collegio dei Probiviri: Stanislao Cavandoli e Adriana Chiodarelli. Assente giustificato Alberto Bottoli.

Invitati permanenti: Leo Riveri e Angelo Beschi.

Sono presenti inoltre il Segretario Generale Franco Amadei e la segretaria Paola Busi.

Il Presidente Carlo Zanetti ringrazia i presenti per la partecipazione e inizia a esaminare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

All'unanimità è approvato il verbale della riunione del 28 aprile scorso inviato con la convocazione del consiglio.

2 - ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE (vedi articoli 7-8 dello statuto allegato)

Un saluto di benvenuto ai due nuovi Consiglieri conosciuti e stimati professionisti: l'avv. Sergio Genovesi in rappresentanza della Curia di Mantova che sostituisce l'avv. Giovanni Guarnieri e il prof. Carlo Togliani in rappresentanza del Politecnico che sostituisce l'arch. Vittorio Longheu. Il prof. Togliani, assente, per un preesistente concomitante impegno.

Il Segretario Generale Amadei comunica che si è completato il rinnovo delle cariche di espressione dei Comitati di Nomina e dei Donatori e quindi in conformità agli art. 6, 7 e 10 dello Statuto vigente compete al Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta eleggere il Presidente e il Vice Presidente (assente giustificato) a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti.

Vengono consegnate le schede per procedere alle elezioni.

n. 9 votanti

n. 8 voti per Carlo Zanetti - Presidente - n. 1 scheda bianca

n. 9 voti per Albino Portini - Vice Presidente

Un applauso per i neo nominati e un augurio di buon lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022- 2024 risulta così composto:

Presidente Zanetti Carlo

Vice Presidente Portini Albino

Consiglieri
 Anghinoni Mario
 Araldi Omero
 Frigeri Antenore
 Genovesi Sergio
 Gobio Casali Luigi
 Levoni Marella
 Kissing Matthias
 Monelli Marzia
 Togliani Carlo

Collegio Sindacale:

dott. Stefano Ficarelli	sindaco effettivo
dott. Luigi Dall'Oca	sindaco effettivo
dott. Corrado Marangoni	sindaco effettivo
dott. Andrea Girelli	sindaco supplente
dott. ssa Paola Bianchi	sindaco supplente



Collegio dei Probiviri

Dott. Stanislao Cavandoli
Ing. Alberto Bottoli
Rag. Adriana Chiodarelli

Il Consiglio di Amministrazione conferma che al Presidente Carlo Zanetti sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto (art. 6), in particolare, quanto alla fase esecutiva delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, ad esso Presidente, oppure al Vice Presidente, nei casi di cui all'art. 7 dello Statuto, sono attribuiti i seguenti poteri di firma, per operare sui conti correnti e depositi.

FIRMA SINGOLA DEL PRESIDENTE OPPURE FIRMA CONGIUNTA DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE:

- prelevamenti, disposizioni di pagamento addebito per acquisto titoli sui conti correnti che riguardano la gestione del patrimonio della Fondazione
- disposizioni di pagamento imposte che riguardano la gestione patrimoniale
- movimenti per acquisto e vendita titoli
- investimenti e disinvestimenti in strumenti finanziari diversi, compresi i fondi comuni, le gestioni patrimoniali, Sicav

FIRMA SINGOLA DEL PRESIDENTE, OPPURE DEL VICEPRESIDENTE, OPPURE DEL SEGRETARIO GENERALE:

- accrediti e versamenti, prelevamenti, disposizioni di pagamento sui conti correnti che riguardano la gestione corrente comprese le erogazioni
- accrediti e versamenti sia sui conti patrimoniali che su quelli di gestione.

07/03/13





OMISSIS

Variazione data prossimo consiglio - Il consiglio previsto per il 23 giugno deve essere spostato ad altra data in quanto non ci sono sale disponibili.

Viene individuata la nuova data del 20 giugno sempre alle ore 18,00.





01/11/19





omissis

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 19,15.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Franco Amdei

Il Presidente
Carlo Zanetti



Repertorio n. 2890

Esente da bollo ex art. 27 bis allegato B tabella D.P.R. n° 642/1972.

Io sottoscritta Dottoressa **Paola Cavandoli, Notaio in Mantova**, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Mantova, certifico che la presente copia, - con omissis, con avvertenza che le parti omesse non modificano né contraddicono quanto riportato, - composta di numero cinque pagine su cinque fogli, oltre al presente, è pienamente conforme, per estratto, all'originale delle pagine numero 56 (cinquantasei), 57 (cinquantasette), 58 (cinquantotto), 59 (cinquantanove) e 60 (sessanta), verbale della seduta del 25 (venticinque) maggio 2022 (duemilaventidue), del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della **"Fondazione Comunità della Provincia di Mantova Onlus"** in forma abbreviata **"Fondazione Comunità Mantovana Onlus"** con sede in Mantova, Piazza D'Arco n.4, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private Regione Lombardia al n. 630, codice fiscale numero 93033710208, R.E.A. MN-216496, Libro vidimato inizialmente in data 11 maggio 2021 da me Notaio Paola Cavandoli di Mantova Repertorio n. 1958, composto di numero 100 (cento) pagine, numerato progressivamente dalla pagina n. 1 (uno) alla pagina n. 100 (cento), libro numerato, bollato e vidimato ai sensi di legge, e regolarmente tenuto.

Esente da tassa concessioni governative ex articolo 13 bis D.P.R. n°641/1972

Libro esibito e restituito in Mantova, in Via Portazzolo n. 9, 20 (venti) marzo 2025 (duemilaventicinque).

Paola Cavandoli notaio



	Allegato "B" ai n.n. 2891/2009 di Repertorio	
	STATUTO	
	della FONDAZIONE "COMUNITA' MANTOVANA - ENTE FILANTROPICO"	
	Preambolo	
	La Fondazione di Comunità FONDAZIONE "COMUNITA' MANTOVANA -	
	ENTE FILANTROPICO" , costituita per iniziativa della Fondazio-	
	ne Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo eco-	
	nomico, sociale e civile del territorio della Provincia di	
	Mantova.	
	Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli in-	
	novativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integra-	
	ti, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente	
	complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimen-	
	to.	
	La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto	
	a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coin-	
	volgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema.	
	Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo setto-	
	re sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione ri-	
	sorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed in-	
	teresse generale volte a promuovere innovazione e ad alimen-	
	tare una cultura del dono e della solidarietà.	
	<u>Articolo 1 Denominazione</u>	
	1. È costituita una fondazione denominata:	

	"FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA - ENTE FILANTROPICO" (di se-	
	guito la "Fondazione").	
	Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispon-	
	denza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	<u>Articolo 2 Sede</u>	
	2.1 La Fondazione ha sede in Mantova (MN).	
	La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è	
	deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioran-	
	ze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta	
	giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di	
	indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competen-	
	te ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.	
	2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svol-	
	gere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità	
	della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo	
	ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e	
	internazionali di supporto alla Fondazione stessa.	
	<u>Articolo 3 Scopo e attività</u>	
	3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclu-	
	sivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale mediante lo svolgimento in via principale di attività	
	di interesse generale allo scopo di promuovere lo sviluppo	
	culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provin-	
	cia di Mantova.	
	3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai	

	sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni	
	o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel	
	rispetto dei seguenti principi:	
	1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipenden-	
	za, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di	
	una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando	
	l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia	
	del valore reale del proprio patrimonio;	
	2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed	
	enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economi-	
	ca, efficace ed efficiente la donazione;	
	3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare,	
	i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destina-	
	ri del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la pre-	
	sentazione di proposte e adotta procedure di valutazione com-	
	parativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;	
	4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul terri-	
	torio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo	
	stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio;	
	5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al	
	fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e	
	l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la colla-	
	borazione delle istituzioni e degli enti operanti sul terri-	
	torio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese	

	e cittadini;	
	6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel	
	proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicu-	
	rare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale,	
	la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle	
	attività istituzionali;	
	7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo crite-	
	ri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare	
	separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna ini-	
	ziativa e dell'attività nel suo complesso.	
	La Fondazione, pertanto,	
	• seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in	
	relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di rife-	
	rimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle atti-	
	vità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che intende sup-	
	portare: la fondazione ispira la propria azione ai seguenti	
	principi:	
	- autonomia da istituzioni politiche, partitiche, religiose,	
	sindacali ed economiche	
	- considerazione obbiettiva delle necessità di intervento su	
	tutto il territorio della Provincia di Mantova	
	- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da par-	
	te della cittadinanza	
	- amministrazione improntata alla massima trasparenza e co-	
	stantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumen-	

	ti di comunicazione	
	- gratuità delle cariche.	
	La Fondazione:	
	• promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione del-	
	le potenzialità del territorio e delle comunità;	
	• sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per inte-	
	grare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenzia-	
	li;	
	• sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa	
	gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in col-	
	laborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese	
	e i cittadini;	
	• costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano fina-	
	lità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei	
	fini della Fondazione.	
	3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle	
	di interesse generale, purché secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con	
	decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.	
	117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne della Fondazione.	
	3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività	
	potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.	
	Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo	
	non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, te-	

	nuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di	
	volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto	
	di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto	
	di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svol-	
	ge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà	
	ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	<u>Articolo 4 Patrimonio e risorse</u>	
	4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	• dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della	
	personalità giuridica;	
	• dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai la-	
	sciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla	
	Fondazione a qualsiasi titolo;	
	• dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzzi di ge-	
	stione;	
	• dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del	
	patrimonio;	
	• dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte	
	del patrimonio;	
	• dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di-	
	verse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;	
	• dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.	
	117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate	
	occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico va-	

	lore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebra-	
	zioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a	
	ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività isti-	
	tuzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche at-	
	traverso la diversificazione degli investimenti.	
	4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità orga-	
	nizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e traccia-	
	bilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle	
	singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di	
	fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata,	
	nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.	
	4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i se-	
	guenti criteri:	
	a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e ri-	
	schio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scel-	
	ta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, ren-	
	dimento e livello di rischio;	
	b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a	
	contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del	
	risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di	
	imprese, settori di attività e aree geografiche;	
	c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risulta-	
	ti, contenendo i costi di transazione, di gestione e di fun-	

	zionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e	
	caratteristiche del portafoglio.	
	<u>Articolo 5 Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti</u>	
	5.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Comitato esecutivo, se nominato;	
	c) il Presidente e il Vice Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazio-	
	ne:	
	a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 del codice civile;	
	b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano,	
	della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte	
	Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cari-	
	che da meno di ventiquattro mesi;	
	c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia,	
	gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del	
	territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro	
	che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro	
	mesi;	
	d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori	
	requisiti di professionalità e competenza maturati nei setto-	
	ri di attività della Fondazione;	
	e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di	

	nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.	
	Non possono infine far parte del Consiglio di amministrazione:	
	a) i membri del Comitato di Nomina;	
	b) coloro che hanno assunto cariche direttive nell'ambito di partiti e movimenti politici e di associazioni sindacali, rivestite al momento della nomina o che non siano cessate da almeno ventiquattro mesi;	
	c) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge e i parenti sino al terzo grado incluso dei medesimi;	
	d) i membri della Magistratura ordinaria e speciali e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;	
	e) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Provincie, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispettivi organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e gli altri enti associativi o consortili locali dagli stessi istituiti o costituiti, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di venti-	

	quattro mesi.	
	5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta	
	gli eventuali provvedimenti conseguenti.	
	5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in	
	una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inol-	
	tre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il mem-	
	bro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giusti-	
	ficato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dal-	
	la carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.	
	<u>Articolo 6 Consiglio di Amministrazione</u>	
	6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un-	
	dici membri, incluso il Presidente.	
	6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nomina-	
	ti inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente,	
	con le seguenti modalità:	
	a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;	
	b) i restanti membri sono nominati con la seguente modalità:	
	<u>6 (sei) dal COMITATO DI NOMINA</u> composto come stabilito al-	
	l'art. 7;	
	<u>4 (quattro) dal COMITATO DEI GRANDI DONATORI.</u>	
	Il Comitato di Nomina e il Comitato dei Grandi Donatori ope-	
	reranno sulla base della disciplina dettata ai successivi ar-	
	ticoli 7, 7 bis e 7 ter del presente Statuto.	

	Le Segreterie dei Comitato di Nomina e Comitato dei Grandi	
	Donatori faranno capo alla Fondazione stessa.	
	6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in cari-	
	ca per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo e-	
	sercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere ri-	
	nominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione	
	può esercitare un massimo di tre mandati consecutivi.	
	6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento	
	o decesso:	
	* del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. a),	
	il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a	
	richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che	
	resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista	
	per gli altri membri del Consiglio;	
	* del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. b),	
	il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei	
	membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che re-	
	sterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per	
	gli altri membri del Consiglio.	
	<u>Articolo 7 Comitato di Nomina</u>	
	7. Il Comitato di Nomina è composto da:	
	- Presidente Fondazione Cariplo	
	- Presidente della Provincia di Mantova	
	- Vescovo della Diocesi di Mantova	

	- Sindaco di Mantova	
	- Presidente Associazione Industriali di Mantova	
	- Pro Rettore del Politecnico di Milano Polo di Mantova	
	- Presidente Ordine dei Notai di Mantova	
	- Presidente Ordine dei Medici di Mantova	
	- Presidente Collegamento Provinciale del Volontariato Manto-	
	vano	
	o Loro rappresentanti.	
	<u>Articolo 7 bis - Regolamento del Comitato di Nomina</u>	
	1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure	
	per la nomina dei sei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione della Fondazione (di seguito "Consiglio") di spettanza	
	del Comitato di Nomina (di seguito "Comitato") a' sensi del-	
	l'articolo 6 del presente statuto.	
	2.1. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazio-	
	ne degli Industriali della Provincia di Mantova (Confindu-	
	stria Mantova).	
	Il Comitato provvede nella sua prima seduta ad eleggere un	
	Vice Presidente a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei compo-	
	menti che sostituisce il Presidente in caso di assenza o im-	
	pedimento. Il Presidente del Comitato convoca e presiede le	
	riunioni, sottoscrive i verbali e comunica le nomine al Pre-	
	sidente della Fondazione.	
	2.2. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le fun-	
	zioni di Segretario del Comitato, partecipa, senza diritto	

	di voto, alle riunioni, redige e sottoscrive i relativi ver-	
	bali.	
	3. Il Comitato ha sede presso la Fondazione.	
	4.1. I Consiglieri sono scelti fra persone residenti nella	
	Provincia di competenza della Fondazione, possibilmente ri-	
	spettando una adeguata rappresentanza territoriale, - che	
	siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o	
	coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambien- ta-	
	li, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggi-	
	bilità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.	
	4.2. I Consiglieri devono inoltre:	
	· possedere comprovati e notori requisiti di professionalità	
	e competenza maturati nei settori di intervento della Fonda-	
	zione;	
	· dimostrare disponibilità di tempo e precedenti esperienze	
	di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con atti-	
	vità di volontariato;	
	· impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della	
	Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimo-	
	nio, attività erogativa e/o sulle azioni di sistema del pro-	
	getto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cari-	
	plo.	
	4.3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere com-	
	provato dalla produzione del <i>curriculum</i> professionale sotto-	
	scritto, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e	

	di una dichiarazione di impegno.	
	5.1. Ferme le disposizioni di cui al successivo punto 6, il	
	Comitato è convocato dal Presidente entro il 31 (trentuno)	
	dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei Consi-	
	glieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.	
	5.2. La convocazione avviene mediante l'invio, almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata o	
	altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezio-	
	ne, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la	
	data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.	
	5.3. Nella prima seduta vengono illustrate le procedure di	
	rinnovo del Consiglio e vengono approfonditi e dettagliati i	
	criteri di nomina dei Consiglieri, nel rispetto di quanto	
	previsto ai precedenti punti 4.1 - 4.2. - 4.3.	
	5.4. Ciascun componente del Comitato può presentare al massi-	
	mo due candidature. Le candidature, unitamente alla documen-	
	tazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina,	
	devono essere inviate, entro il 31 (trentuno) gennaio, a mez-	
	zo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico,	
	che ne attesti la ricezione al Presidente del Comitato e al	
	Segretario Generale. E' facoltà del Presidente del Comitato	
	convocare il Comitato per valutazioni ed approfondimenti pre-	
	ventivi circa le possibili candidature.	
	5.5. Il Presidente, negli otto giorni successivi alla rice-	
	zione di tutte le candidature, convoca il Comitato per la ve-	

	rifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute. Il	
	Presidente chiede immediatamente al designante di provvede-	
	re, entro 15 (quindici) giorni, alla sostituzione del candi-	
	dato ritenuto inammissibile.	
	5.6. Il Comitato, nei dieci giorni dalla scadenza del termi-	
	ne di cui al precedente comma, provvede alle nomine di spet-	
	tanza. Le deliberazioni sono adottate con la presenza dei	
	2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato. La votazione av-	
	viene a scrutinio segreto e vengono eletti Consiglieri colo-	
	ro che hanno ottenuto più preferenze.	
	5.7. Le nomine devono avvenire entro il 10 (dieci) marzo	
	dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di	
	spettanza del Comitato.	
	5.8. Il Presidente del Comitato comunica senza indugio al	
	Presidente della Fondazione i provvedimenti di nomina adotta-	
	ti. Il Presidente della Fondazione, informa i nominati i qua-	
	li, entro il 20 (venti) marzo, devono comunicare la loro ac-	
	cettazione. In caso di rinnovo degli organi della Fondazio-	
	ne, il Presidente della Fondazione convoca la riunione di in-	
	sediamiento del nuovo Consiglio a seguito della scadenza del	
	termine per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ulti-	
	mo esercizio.	
	5.9. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati o di	
	mancata accettazione nel termine previsto o di insussistenza	
	delle condizioni per l'assunzione della carica, il Presiden-	

	te della Fondazione informa, senza indugio, il Presidente	
	del Comitato, il quale convoca una nuova riunione. Il Comita-	
	to dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) gior-	
	ni sulla scorta della graduatoria di preferenze di cui al	
	punto 5.6.	
	6.1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Con-	
	sigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla coop-	
	tazione di un nuovo membro, secondo la disciplina dell'arti-	
	colo 6 punto 6.4.	
	<u>Articolo 7 ter - Comitato dei "Grandi Donatori"</u>	
	1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure	
	per la nomina dei quattro componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione della Fondazione (di seguito "Consiglio"), di spet-	
	tanza del Comitato dei "Grandi Donatori" (di seguito "Comita-	
	to"), a' sensi dell'articolo 6 del presente statuto.	
	2.1. Acquisisce la qualifica di "Grande Donatore" chi ha do-	
	nato almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)	
	complessivamente, anche in più soluzioni nel corso del tem-	
	po. I Donatori compongono il Comitato.	
	2.2. All'individuazione dei "Grandi Donatori" provvede ogni	
	anno il Collegio dei Revisori che formula una graduatoria di	
	coloro - persone fisiche o persone giuridiche - che al 31	
	(trentuno) dicembre dell'anno precedente abbiano contribuito	
	ad incrementare il patrimonio della Fondazione con un fondo	
	di almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).	

	3. Il Comitato ha sede presso la Fondazione.	
	4.1. I Consiglieri sono scelti fra persone residenti nella	
	provincia di competenza della Fondazione, possibilmente ri-	
	spettando una adeguata rappresentanza territoriale, - che	
	siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o	
	coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambien-	
	ta- li, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggi-	
	bilità di cui all'articolo 5 del presente Statuto.	
	4.2. I Consiglieri devono inoltre:	
	· possedere comprovati e notori requisiti di professionalità	
	e competenza maturati nei settori di intervento della Fonda-	
	zione;	
	· dimostrare disponibilità di tempo e precedenti esperienze	
	di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con atti-	
	vità di volontariato;	
	· impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della	
	Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimo-	
	nio, attività erogativa e/o sulle azioni di sistema del pro-	
	getto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cari-	
	plo.	
	4.3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere com-	
	provato dalla produzione del <i>curriculum</i> professionale sotto-	
	scritto e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e	
	di una dichiarazione di impegno.	
	5.1. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del-	

	la Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presi-	
	dente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.	
	Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Genera-	
	le della Fondazione che partecipa alle riunioni, senza dirit-	
	to di voto, redige e sottoscrive il verbale, unitamente al	
	Presidente.	
	5.2. Ferme le disposizioni di cui ai successivi punti 6.1. e	
	seguenti, il Comitato è convocato entro il 31 (trentuno) di-	
	cembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei Consi-	
	glieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.	
	5.3. La convocazione avviene mediante l'invio ai componenti,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgen-	
	za, almeno ventiquattro ore prima, a mezzo lettera raccoman-	
	data o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la	
	ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del gior-	
	no, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.	
	5.4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favo-	
	revole della maggioranza dei presenti. La votazione avviene	
	a scrutinio palese.	
	5.5. Ogni donatore ha diritto ad un voto indipendentemente	
	dall'importo conferito e può farsi rappresentare con delega	
	scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un dona-	
	tore. Le persone giuridiche devono designare i loro rappre-	
	sentanti, mediante apposita delega.	

	5.6. Le nomine devono avvenire entro il 10 (dieci) marzo	
	dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di	
	spettanza del Comitato.	
	5.7. A nomina avvenuta, il Presidente della Fondazione infor-	
	ma i nominati, i quali, entro il 20 (venti) marzo, devono co-	
	municare la loro accettazione.	
	5.8. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati il Pre-	
	sidente convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provve-	
	dere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni attraverso	
	le modalità di cui ai commi precedenti.	
	6.1. In caso di anticipata cessazione della carica di un Con-	
	sigliere, il Presidente provvede a convocare la riunione per	
	la nomina del sostituto ai sensi del punto 5.3.	
	6.2. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.4 e 5.5.	
	6.3. A nomina avvenuta, il Presidente ne dà comunicazione al	
	nominato.	
	6.4. In caso di rinuncia da parte del nominato, il Presiden-	
	te convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere	
	alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazio-	
	ne di rinuncia, attraverso le modalità di cui ai paragrafi	
	precedenti.	
	<u>Articolo 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione</u>	
	8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'ammini-	
	strazione della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente	

	previsto in altre disposizioni del presente statuto:	
	a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;	
	b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta	
	delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'eroga-	
	zione dei contributi;	
	c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone	
	e ne esegue i programmi;	
	d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di	
	interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;	
	e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e	
	quello preventivo;	
	f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;	
	g) definisce la struttura operativa della Fondazione;	
	h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della	
	Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedica-	
	ti alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fonda-	
	zione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione senza diritto di voto;	
	i) conferisce incarichi professionali;	
	j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del persona-	
	le dipendente;	
	k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;	
	l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o col-	
	legiale;	
	m) nomina il Segretario/Direttore Generale, determinandone	

	le funzioni;	
	n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Pre-	
	sidente e il Vice Presidente;	
	o) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.	
	10 dello statuto;	
	p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti	
	testamentari;	
	q) amministra il patrimonio della Fondazione;	
	r) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vin-	
	colante della Fondazione Cariplo;	
	s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione del-	
	la Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo pa-	
	rere non vincolante della Fondazione Cariplo;	
	t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazio-	
	ni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in	
	generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'este-	
	ro;	
	u) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destina-	
	ti;	
	v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e	
	alla devoluzione del patrimonio;	
	w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e	
	deliberazioni.	
	8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati at-	
	ti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei	

	suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato	
	esecutivo se nominato può nominare procuratori per determina-	
	ti atti o categorie di atti.	
	<u>Articolo 9 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</u>	
	9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la se-	
	de della Fondazione o anche altrove purché in Italia.	
	9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente,	
	di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta mo-	
	tivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso conte-	
	nente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata	
	o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a	
	condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'av-	
	venuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della	
	riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.	
	9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue de-	
	liberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consi-	
	glieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.	
	9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente	
	quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in	
	carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello	
	del Presidente della riunione.	
	Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento sono deliberati	
	con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in	

	carica.	
	9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presie-	
	dute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice	
	Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal-	
	la persona designata dai consiglieri presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario della riunione trascritto	
	nel relativo libro.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Se-	
	gretario/Direttore Generale della Fondazione o, in caso di	
	sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo	
	ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.	
	I precedenti Presidenti della Fondazione, se non consiglieri	
	di amministrazione, possono partecipare alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione senza però aver alcun diritto	
	di voto.	
	9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	

	zazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi	
	in cui è attivo il collegamento.	
	Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svol-	
	ta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione	
	e il soggetto verbalizzante.	
	<u>Articolo 10 - Comitato Esecutivo - se nominato</u>	
	10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vi-	
	ce Presidente della Fondazione e da altri tre membri, nomina-	
	ti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti,	
	fermo restando che uno dei cinque membri del Comitato deve	
	essere nominato da Fondazione Cariplo.	
	10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordi-	
	naria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministra-	
	zione, il quale determina il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Am-	
	ministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Ese-	
	cutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e	
	valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo,	
	il generale andamento della gestione.	
	10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	

	nell'articolo 8, lettere e) ed f).	
	10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione	
	almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.	
	10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.	
	<u>Articolo 11 Presidente - Vice Presidente - Rappresentanza</u>	
	11.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.	
	11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.	
	11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	11.5 Il presidente dura in carica solo per due mandati consecutivi.	

	cutivi completi.	
	11.6 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.	
	<u>Articolo 12 Segretario/Direttore Generale</u>	
	12.1 Il Segretario/Direttore Generale sovrintende all'attività tecnica della Fondazione.	
	12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario/Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.	
	Il Segretario Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione, al quale compete coordinamento e vigilanza sulla esecuzione delle attività gestorie.	
	12.3 Il Segretario/Direttore Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.	
	12.4 La carica di Segretario/Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.	

	<u>Articolo 13 Organo di Controllo</u>	
	13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegia-	
	le secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	
	13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se col-	
	legiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti,	
	di cui un effettivo e un supplente nominati da Fondazione Ca-	
	riplo e gli altri dal Comitato dei Donatori.	
	L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e	
	pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al ter-	
	zo esercizio e i suoi componenti possono essere riconferma-	
	ti. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la	
	carica per un massimo di tre mandati complessivi.	
	13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si ap-	
	plica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2,	
	del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componen-	
	ti.	
	13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di moni-	

	toraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilan-	
	cio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del mo-	
	nitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni	
	dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando	
	è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibera-	
	zioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-	
	spezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento dell'attività della	
	Fondazione o su determinate operazioni.	
	13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.	
	Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita	
	all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costi-	
	tuito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a	
	meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare	
	la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società	
	di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno co-	
	munque scelti dal Comitato dei Donatori.	
	13.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale,	
	si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente	

		statuto in quanto compatibili.	
	13.10	L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.	
		<u>Articolo 14 Compensi per le cariche sociali</u>	
	14.1	Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.	
	14.2	All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	14.3	La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.	
		<u>Articolo 15 Esercizio Finanziario - Bilancio</u>	
		<u>- divieto di ripartizione di utili</u>	
	15.1	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
		Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Ammi-	

	nistrazione approva il bilancio economico di previsione	
	dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile dal-	
	la chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo	
	all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato	
	ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secon-	
	dario e strumentale delle attività diverse nella relazione	
	di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrati-	
	va.	
	15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.	
	Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, al-	
	trèsì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni an-	
	no entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio sociale sarà re-	
	dato e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.	
	Lgs. 117/2017.	
	15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendi-	
	te, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-	
	vo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi e-	
	spressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.	

	<u>Articolo 16 Operazioni straordinarie</u>	
	16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fonda-	
	zione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pre-	
	vio il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il	
	voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.	
	<u>Articolo 17 Scioglimento</u>	
	17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli arti-	
	coli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della	
	Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più	
	liquidatori.	
	17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi cau-	
	sa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano e-	
	saurita la liquidazione devono essere devoluti, previo pare-	
	re dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs.	
	117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consi-	
	glio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni,	
	alla Fondazione Italia Sociale.	
	<u>Articolo 18 Clausola Compromissoria</u>	
	18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fonda-	
	zione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o	
	revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per que-	
	stioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti	
	disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un	
	collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Came-	

	ra Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto	
	riguardo alla sede legale della Fondazione, su istanza della	
	parte più diligente tra quelle in contesa.	
	18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima pre-	
	senta l'istanza per la nomina.	
	18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	
	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in con-	
	tesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede lega-	
	le della società.	
	18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad	
	una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momen-	
	to della domanda s'intende integralmente accettato con l'ade-	
	sione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cari-	
	che sociali.	
	<u>Articolo 19</u>	
	<u>Norme applicabili</u>	
	19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice	

civile in tema di fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norma transitoria

20. Il presente statuto entrerà in vigore con il verificarsi
di tutte le condizioni previste dal D. Lgs. n. 117/2017 per
l'applicabilità alle ONLUS della normativa ivi contenuta.

Le disposizioni di modifica riguardanti gli organi della Fon-
dazione si applicano a partire dal primo integrale rinnovo
degli organi stessi successivo alla loro entrata in vigore a
seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilan-
za. Nel conteggio dei mandati si tiene conto del mandato in
corso.

f.to Carlo Zanetti

f.to Paola Cavandoli notaio l.s. (sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS 235 DEL 30 DICEMBRE 2010. Firmato digitalmente dal Notaio Paola Cavandoli, per gli usi consentiti dalla legge. Mantova, lì 08 otto luglio 2025 duemilaventicinque.